

Procedimento esecutivo immobiliare n. ****/91 R.G.E. e riuniti (n. ***/91)

Il giudice dell'esecuzione

esaminati gli atti del procedimento esecutivo immobiliare promosso da X contro MG, giusta pignoramento del 14.1.1991, cui è stato riunito quello promosso dalla Y, giusta pignoramento del 9.9.1991;

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 12.5.2011;

rilevato che in sede di discussione del progetto di distribuzione (ex art. 596 c.p.c.) il curatore dei fallimenti di MP, di MA e di MG (dichiarati in estensione di quello della F.lli M di MP e C. s.n.c., giusta sentenza di questo tribunale del 22.9.1999) ha contestato detto progetto ai sensi dell'articolo 512 c.p.c., deducendo: 1) che il compendio staggito si sarebbe devoluto *mortis causa* (in forza del decesso di MG) in favore del coniuge (RR), in ragione di 1/3, ed in favore dei figli (MP, MA, MG), in ragione di 2/3, sicchè il ricavato della vendita avrebbe dovuto essere ripartito in parte secondo le regole proprie dell'esecuzione individuale (quanto all'attivo di pertinenza della RR, pari ad € 172.000,00 circa) e per il resto devoluto integralmente al fallimento (quanto all'attivo di pertinenza di MP, MA, MG, pari ad € 344.000,00 circa); 2) che, comunque, ai creditori fondiari potrebbero assegnarsi in sede esecutiva, in caso di fallimento del debitore (qui dei suoi eredi), solo somme non superiori a quelle che avrebbero ricevuto in sede concorsuale (dovendosi far salvi i diritti dei creditori di rango potiore e di quelli ed preeducibili, e che nella specie il F non si sarebbe insinuato al passivo e la Y sarebbe stata ammessa in via tardiva per un credito notevolmente ridotto (rispetto a quello appostato nel progetto di riparto); 3) che, peraltro, per effetto della cessione dei crediti operata dalla Y in favore della S, il cessionario non potrebbe più giovare dei privilegi processuali di cui al R.D. n. 646/1905 (giusta quanto statuito da Cass. 26.7.2004 n. 14003 e da Trib. Bari 12/1.2006);

rilevato, in punto di fatto, che il X (poi F) ha azionato in danno di MG, già deceduto in data **8.5.1989**, i crediti discendenti dal mutuo per notaio L del 14.9.1988 e dall'atto di quietanza del 14.11.1988, giusta pignoramento del **14.1.1991** eseguito sui cespiti indicati come lotti 1, 2 e 3 nel progetto di riparto;

rilevato che, giusta atto del 15.3.2011, è intervenuta nella procedura la Z (già Mn), quale cessionaria giusta contratto del 19.12.2006 dei crediti in blocco della I, a sua volta cessionaria giusta contratto del 6.12.2000 dei crediti in blocco del F (cfr. la documentazione allegata all'atto di intervento);

rilevato, altresì, che Y ha azionato in danno di MG, già deceduto in data **8.5.1989**, i crediti discendenti dal mutuo per notaio A del 6.3.1989 e dall'atto di quietanza del 7.4.1989, giusta pignoramento del **9.9.1991** eseguito sui cespiti indicati come lotti 4 e 5 nel progetto di riparto;

rilevato che, giusta atto del 11.4.2003, è intervenuta nella procedura la S, quale cessionaria giusta contratto del 23.12.1999 dei crediti in blocco della Y s.p.a. (cfr. la documentazione allegata all'atto di intervento);

rilevato, pertanto, in punto di diritto, che entrambe **le esecuzioni risultano promosse da istituti di credito fondiario in danno del mutuuario datore d'ipoteca già deceduto**, alla stregua di quanto consentito dall'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, trattandosi, nella specie, di mutui regolati da detta legge e di procedimenti esecutivi in corso alla data del 1 gennaio 1994, ossia alla data di entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cfr. Cass. n. 3910/1995 e n. 3228/1997);

considerato che, come ben noto, il citato art. 20 contiene un principio di indifferenza, nell'ordinamento particolare del credito fondiario, ai fini esecutivi dell'avvenuto trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario, in quanto consente, in caso di omessa

comunicazione dell'acquisto all'istituto mutuante, a quest'ultimo di agire esecutivamente contro il debitore mutuatario (e non contro il successore o avente causa);

considerato che il suddetto privilegio processuale – così come quello discendente dall'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, alla stregua del quale il creditore fondiario può agire in via esecutiva anche in caso di fallimento del mutuatario, in deroga al divieto di cui all'art. 51 L.F. – è prerogativa che il legislatore ha inteso espressamente far salva anche in favore del **cessionario dei crediti per effetto di operazioni di cartolarizzazione**, stante il richiamo operato dall'art. 4 co. 1 della legge 30 aprile 1999 n. 130 (recante disposizioni sulle modalità ed efficacia della cessione dei crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione) alle disposizioni contenute nell'art. 58 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed, in particolare, a quella per cui in favore del cessionario <<restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti>> (cfr. art. 58 co. 3 del testo unico bancario, come modificato dall'art. 12 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342);

considerato che non è condivisibile la tesi sostenuta dalla curatela (richiamando, peraltro, la pronuncia resa da un giudice di merito: cfr. Trib. Bari 12.1.2006, in Fallimento, 2006, 685 ss.), secondo cui i privilegi cd. processuali spettanti agli istituti di credito fondiario non sarebbero trasmissibili ai cessionari dei crediti, in quanto l'art. 58 cit. (recante disposizioni sulla cessione di rapporti giuridici in blocco in favore di banche ed altri intermediari finanziari) varrebbe solo per i procedimenti incardinati dopo l'entrata in vigore del testo unico della legge bancaria (ossia dopo il 1.1.1994), laddove contempla disposizioni di carattere processuale, e non sarebbe applicabile ai procedimenti a suo tempo promossi dagli istituti di credito fondiario; considerato, invece, che l'applicabilità di tale norma, lungi dal discendere da un'operazione ermeneutica, volta ad attribuire efficacia retroattiva a norme entrate in vigore in corso di causa, appare imposta espressamente dall'art. 4 co. 1 della legge 30 aprile 1999 n. 130, che – senza operare alcun distinguo – ha inteso appunto garantire ai cessionari la medesima tutela già spettante ai creditori cedenti (per il tramite di un rinvio, per così dire, recettizio alla disciplina dell'efficacia della cessione di rapporti giuridici in blocco in favore di banche);

considerato, pertanto, che la normativa richiamata dall'art. 4 co. 1 cit. deve ritenersi applicabile alle operazioni di cartolarizzazione realizzate nel vigore di tale disciplina anche se aventi ad oggetto crediti di pertinenza di istituti di credito fondiario, regolati dal r.d. 16 luglio 1905 n. 646 e oggetto di azioni di recupero coattivo in corso alla data del 1 gennaio 1994 (come nella specie);

considerato, d'altronde, che la suddetta interpretazione, oltre che sulla lettera della norma, si fonda sulla stessa *ratio* della disciplina della cartolarizzazione dei crediti, che – come è noto – mira a soddisfare svariate esigenze ed, *in primis*, quelle dello stesso cedente, cui viene consentita la trasformazione di singole attività, relativamente illiquide, in strumenti liquidi e negoziabili e il conseguente riequilibrio della propria struttura finanziaria;

considerato, invero, che i crediti derivanti da mutui fondiari rappresentano una delle tipologie di crediti più idonee ad essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione, anche al fine di trasferire situazioni in sofferenza, per cui risulta difficile giustificare un'opzione interpretativa penalizzante proprio per quei soggetti (gli istituti di credito fondiario), a cui favore a suo tempo sono stati predisposti strumenti speciali di più sollecita e sicura soddisfazione delle posizioni creditorie (onde favorire il buon funzionamento del meccanismo del credito);

considerato, oltretutto, che la tesi non condivisa appare trascurare il dato di fatto per cui, nella prassi, la cessione di un portafoglio di crediti fondiari avviene in favore di una società che normalmente è un'emanazione della stessa cedente e che, comunque, la cedente offre ampie ed efficaci garanzie in ordine alla solvenza dei debitori ceduti (di cui finisce per rispondere), sicché

continua a sussistere quell'esigenza che ha indotto il legislatore ad apprestare speciali mezzi di tutela in favore degli istituti mutuanti;

considerato, in definitiva, che appare priva di razionalità la tesi per cui alla cessione dei crediti derivanti dai "vecchi" mutui fondiari spetterebbe un trattamento diverso – sotto il profilo *de quo* – rispetto a quello riservato alla cessione dei crediti discendenti dai "nuovi" finanziamenti ipotecari;

ritenuto, pertanto, che nella specie **i cessionari dei crediti azionati dai pignoranti possano continuare a giovare dei privilegi processuali di cui al R.D. n. 646/1905;**

considerato che, come già osservato, l'art. 20 cit., in particolare, comporta l'irrelevanza – sul piano processuale – della successione sul piano sostanziale, ossia del trasferimento, anche *mortis causa*, dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario e, a maggior ragione, delle vicende successive coinvolgenti gli eredi e/o gli aventi causa, per cui l'esecuzione può essere compiuta e portata a termine direttamente e solo contro l'originario debitore (salva ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno del diritto dei successori di essere avvisati e/o di interloquire, profilo che peraltro nella specie non rileva essendo stati i successori avvisati ed essendo, per l'appunto, intervenuti);

considerato, quindi, che tale rilievo induce a giudicare – nei limiti della delibazione consentita in questa sede – non condivisibili anche le ulteriori deduzioni della curatela, secondo cui il ricavato della vendita avrebbe dovuto essere ripartito tenendo conto di quanto spettante a ciascun erede e, comunque, tenendo conto del sopravvenuto fallimento (di taluni) degli eredi e, quindi, nel rispetto della graduazione dei crediti che andrebbe fatta in sede fallimentare;

considerato, invero, che se al creditore fondiario è consentita l'azione separata sui beni del debitore defunto (e finanche su quelli del fallito) ciò comporta che, sotto il profilo processuale, il ricavato della vendita degli immobili staggiti va tuttora riguardato come un'unica massa, già facente capo all'esecutato defunto, e che su tale massa attiva, alla stregua di quella oggetto della separazione ex artt. 512 e ss. c.c., devono trovare collocazione senz'altro in primo luogo i creditori fondiari del defunto, a preferenza dei creditori degli eredi;

considerato, comunque, che – anche a voler superare l'esposto ed assorbente rilievo – sta di fatto che, stante l'ulteriore privilegio processuale spettante ai creditori procedenti, ossia quello di poter far propria la somma riscossa ai sensi degli artt. 42 e 55 del R.D. n. 646/1905, l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata avviene in sede esecutiva, ma senza pregiudizio per il definitivo accertamento delle eventuali spettanze di altri creditori e, quindi, in termini solo provvisori (in conformità all'insegnamento della prevalente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. 15.1.1998 n. 314, 17.12.2004 n. 23572, 5.4.2007 n. 8609, 14.5.2007 n. 11014, etc.);

ritenuto, in definitiva, che ai creditori fondiari vada assegnato (sia pure, per così dire, provvisoriamente e fermo restando il diritto del curatore di agire eventualmente per la ripetizione sulla scorta delle risultanze del riparto fallimentare) quanto spettante per capitale, interessi e spese, giusta i conteggi in atti, recepiti dal delegato (essendo, peraltro, parzialmente incipienti, avuto riguardo ai crediti chirografari);

considerato, peraltro, che l'ulteriore creditore intervenuto, C I, quale creditore degli eredi di MG (sic), il cui credito pari ad € 13.348,46 è stato inserito nel progetto di distribuzione tra i creditori ipotecari, a condizione che venisse prodotto il titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 5688/89 del 30.9.1989) e la nota di iscrizione ipotecaria del 2.10.1989, va escluso dal riparto sia per le considerazioni già svolte, sia per il mancato deposito dei suddetti documenti;

considerato, infine, che, per il caso di proposizione ed accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il presente provvedimento, appare prudente sospendere ex art. 512 co. 2 c.p.c. il

pagamento in favore di Z (quale cessionaria dei crediti in blocco del X) ed in favore di S (quale cessionaria dei crediti in blocco della Y) fino all'inutile decorso del termine di legge per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il presente provvedimento ovvero, in caso di opposizione, fino all'assunzione degli eventuali provvedimenti ex art. 618 co. 2 c.p.c.;

P.Q.M.

provvisoriamente risolte le contestazioni ex art. 512 c.p.c., sulla scorta delle considerazioni di cui alla parte motiva, dichiara approvato il piano di riparto, con le seguenti rettifiche: esclusione dal riparto del C I, limitatamente alla somma attribuitagli di € 13.348,46, somma da assegnare *pro quota* in favore di Z (quale cessionaria dei crediti in blocco del X) ed in favore di S (quale cessionaria della Y), a parziale soddisfo dei residui crediti chirografari; assegnazione alla Z delle somme attribuite nel progetto al X, fermo il resto;

autorizza l'esecuzione dei pagamenti a cura della cancelleria, sospendendo ex art. 512 co. 2 c.p.c. il pagamento in favore di Z ed in favore di S fino all'inutile decorso del termine di legge per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il presente provvedimento ovvero, in caso di opposizione, fino all'assunzione degli eventuali provvedimenti ex art. 618 co. 2 c.p.c..

Si comunichi alle parti.

Napoli, 25 maggio 2011

CASO.it

Il giudice dell'esecuzione
dr. Leonardo Pica